



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARTORELLI | RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SANTAMARIA AMATO | GAETANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | NOSCHESI | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2658/2017
depositato il 09/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 7814/2016 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1

IRES-ALIQUOTE 2004

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 2658/2017

UDIENZA DEL

07/03/2018 ore 09:30

N°

3712/2018

PRONUNCIATA IL:

07/03/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/09/2018

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Salvatore GAVIOLI

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 7814/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso proposto da srl - avverso cartella di pagamento n. emessa da Equitalia, nonché avverso atto presupposto ovvero avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate Milano I richiamato nell'estratto di ruolo.

Secondo il primo giudice la cartella non risultava notificata alla ricorrente per non avere l'Ufficio prodotto in giudizio la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 cpc in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

Ha proposto appello la Agenzia delle Entrate assumendo che la raccomandata informativa non è richiesta in caso di irreperibilità assoluta quale quella di specie, essendosi la notifica perfezionata ai sensi dell'art. 60 primo comma lettera e) DPR 600/73; ha precisato, altresì, che la società ricorrente era comunque venuta a conoscenza della pretesa creditoria in epoca antecedente alla data del 11.11.15 di notifica dell'atto di intervento in vendita immobiliare di Equitalia con allegato estratto di ruolo; il ricorso risultava inammissibile, infatti, perché precluso dalla notifica di atti pregressi non impugnati, tra i quali anche l'avviso di intimazione notificato al legale rappresentante della società in data 25.8.14; ha chiesto la riforma della sentenza con vittoria di spese.

Si è costituita la società contribuente eccependo preliminarmente che l'avviso di intimazione da ultimo richiamato non è oggetto del presente giudizio e costituisce "nuovo documento"; che dalla stessa documentazione prodotta ex adverso emerge che la notifica eseguita in data 1.10.08 presso la sede della società non è stata completata con la raccomandata informativa, che nemmeno in grado di appello risulta prodotta; ha chiesto la conferma della sentenza con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza di discussione le parti si sono riportate alle conclusioni assunte in atti.

L'appello è infondato.

Dalla documentazione prodotta emerge in modo chiaro che la notifica della cartella impugnata non si è perfezionata nella sede legale della società in via Milano per la assenza del legale rappresentante e di persona che abbia accettato l'atto.

Trattasi, pertanto, come ritenuto dalla stessa Agenzia nelle controdeduzioni in primo grado, di un caso di irreperibilità relativa in presenza del quale la notifica va eseguita ai sensi dello art. 140 cpc e non già dell'art. 60 primo comma lettera e) DPR 600/73 invocabile solo in caso di irreperibilità assoluta.

Come accertato dal primo giudice la notifica non si è perfezionata con l'invio della necessaria raccomandata informativa, non prodotta nemmeno in questo grado di giudizio.



La Agenzia ha, tuttavia, prodotto in grado di appello documentazione relativa ad intimazione di pagamento riferita alla cartella de quo regolarmente notificata da Equitalia al legale rappresentate della società, con avviso di ricevimento siglato dal destinatario in data 25.8.14; ha, perciò, dedotto la inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della pretesa creditoria, già conosciuta in epoca pregressa.

La contribuente non ha accettato il contraddittorio sul punto eccependo che la produzione di nuovi documenti nel processo tributario è limitata alla materia del contendere.

Osserva questa Commissione che, sebbene l'art. 58 del d.lgs 31.12.92 n.546 abiliti alla produzione di qualsivoglia documento in appello, la intervenuta nuova produzione sia servita alla Agenzia per corroborare la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della impugnazione.

Orbene, contrariamente all'assunto dell'Ufficio, la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività risulta proposta per la prima volta in grado di appello ed inammissibile, pertanto, risulta essere proprio la eccezione nuova, ai sensi dell'art.57 secondo comma d.lgs 546/92.

L'appello viene pertanto respinto con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P Q M

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 07.03.2018

Il giudice estensore

Il Presidente